



**Tribunale Ordinario di Teramo**  
**SEZIONE LAVORO**  
**VERBALE D'UDIENZA**

**N. R.G. 1029/2021**

All'udienza del 06/12/2021, davanti al Giudice Silvia Codispoti,  
è presente/ sono presenti

per la parte ricorrente, MARIA LETIZIA DI SIPIO, l'Avv. Alessio DE IULIIS, il quale si riporta al ricorso introduttivo, impugna e contesta le argomentazioni avversarie;

per la parte convenuta, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, il Dirigente Scolastico, Anna Elisa Barbone, la quale di riporta alla memoria di costituzione;

Il Giudice, dato atto di quanto sopra,

rilevato che la ricorrente ha chiesto di *“accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento di rettifica del punteggio graduatoria d'Istituto III fascia per il triennio 2018/2021 personale ATA prot. n. 0009469/3.2.c del 1/12/2020 con la quale è stata determinata la rettifica del punteggio della ricorrente nonché della “determina risoluzione contratto e non validità del servizio prestato profilo C.S” prot. n. 0009486/3.1 b. del 01/12/2020, con la quale è stata intimata dall'Istituto comprensivo Roseto 2 la risoluzione del contratto prot. 0005844/3. 1.b. del 25/09/2020, con decorrenza dalla data del 2 dicembre 2020; b) per l'effetto disporre la disapplicazione del provvedimento di rettifica del punteggio graduatoria d'Istituto III fascia per il triennio 2018/2021 personale ATA prot. n. 0009469/3.2.c del 1/12/2020 nonché la risoluzione del contratto prot. 0005844/3. 1.b. del 25/09/2020, con conseguente ripristino, in favore della signora Maria Letizia Di Sipio, del punteggio pari a 9,70 nelle graduatorie di III^ fascia del personale ATA per il triennio 2018/2021; c) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente; d) per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla signora Maria Letizia Di Sipio, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e da*



*perdita di chance oltre al danno alla sfera professionale, danni da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.”;*

osservato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale, in tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (da ultimo, Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 28766 del 09/11/2018);

osservato che, nel caso di specie, la domanda proposta dalla ricorrente è volta ad ottenere la riformulazione della graduatoria ATA per il triennio 2018/2021, di tal che deve disporsi d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che in tale graduatoria risultano inseriti, la cui posizione verrebbe inevitabilmente modificata nel caso di accoglimento del ricorso;

considerato che, trattandosi di impugnativa della rettifica della graduatoria, devono considerarsi controinteressati coloro che, per effetto della rettifica, precedono la ricorrente nella graduatoria stessa, ma la seguirebbero se il ricorso fosse accolto e alla ricorrente venisse restituito il punteggio che le era stato assegnato prima della rettifica e non invece tutti gli altri concorrenti già collocati in una posizione peggiore rispetto alla ricorrente, che rimarrebbe immutata anche in caso di esito positivo del ricorso;

#### **DISPONE**

- l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, da individuarsi secondo quanto indicato in parte motiva in tutti coloro che, inclusi nella terza fascia del personale ATA della graduatoria redatta dall'Istituto Comprensivo Statale Roseto 2, per effetto della rettifica, precedono la ricorrente nella graduatoria stessa, ma la seguirebbero se il ricorso fosse accolto e



alla ricorrente venisse restituito il punteggio che le era stato assegnato prima della rettifica;

- visto l'art. 151 c.p.c., prescrive che la notifica del ricorso ai predetti controinteressati sia eseguita tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e sul sito istituzionale degli Uffici Scolastici convenuti;

**RINVIA**

per il prosieguo della causa all'udienza del **21.2.2022 alle ore 9.00**, assegnando alla parte ricorrente termine sino al 21.01.2022 per la notifica del ricorso introduttivo ai controinteressati nelle modalità sopra indicate.

Il Giudice

*Silvia Codispoti*

